



38° Distretto Scolastico

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO

Via V. Veneto, 18 - 80054 Gragnano (NA) - Tel. 0818012921 Fax 0818736317

C.M. NAEE142002 C.F. 82008620633

Sito web: [www.secondocircolodidattico-gragnano.gov.it](http://www.secondocircolodidattico-gragnano.gov.it)

e-mail: [nace142002@istruzione.it](mailto:nace142002@istruzione.it) pec: [nace142002@pec.istruzione.it](mailto:nace142002@pec.istruzione.it)

Circ. n. 10

Gragnano, 04.10.2016

*Ai Docenti  
Al Personale Ata*

### **Oggetto: Programmazione permessi legge 104/92 – a.s. 2016-17**

Si comunica che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 delle Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, **“salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi sono tenuti a comunicare al Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.** Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'Inps, con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell'01.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza ai disabili in situazione di gravità, al punto 2.1, ha precisato che *“il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare – per quanto possibile – la relativa programmazione”*.

Sullo stesso tema è intervenuto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n.1/2012 e n. 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Pertanto, **si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi** o, in assenza di altre indicazioni, di **comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 3 giorni** per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, al fine di evitare la *“compromissione del funzionamento dell'organizzazione”*, rivedibili in *dimostrate situazioni di emergenza.*

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, inoltre, che il vigente C.C.N.L. all'art. 15 prevede che tali permessi *“...devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”*.

Ancora, secondo l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. Anche in questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane giornaliero.

L'art. 33, comma 6, della L. 104/1992 prevede, altresì, che i portatori di handicap grave possono fruire **alternativamente** dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. **Il comma 2** dell'articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire dei permessi giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo. **Il comma 3** stabilisce, invece, la possibilità di fruire di permessi giornalieri per tre giorni al mese non frazionabili in ore. Le due modalità di fruizione sono alternative (comma 6 dell'art.33) e, pertanto, in base alla norma non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri ed i permessi orari di cui ai commi 2 e 3 nel corso dello stesso mese.

Naturalmente, anche la modalità di fruizione dei permessi mensili riferiti ad **handicap gravi** deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti ed accordabili.

E' appena il caso di rammentare che i permessi mensili devono essere richiesti, non semplicemente comunicati con congruo anticipo.

Corre l'obbligo, infine, di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruita a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di 30 giorni dall'invio.

*Si allega fac-simile per la comunicazione.*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Angela Renis**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 , co.2, del D. Lgs. n. 39/1993*

**Oggetto: Programmazione settimanale/mensile di fruizione dei permessi retribuiti legge 104/1992, art. 33 – Personale Comparto Scuola – a.s. 2016/17**

Il/La sottoscritt... \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

in servizio presso \_\_\_\_\_

**chiede**

ai sensi dell'art. 33 della Legge del 05.02.1992 n. 104, di poter usufruire dei permessi retribuiti per il mese di

\_\_\_\_\_ nei seguenti giorni:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

**oppure**

nella settimana dal ..... al .....

Data, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

.....  
*Riservato all'Ufficio*

..... *concede*

Il Dirigente Scolastico

\_\_\_\_\_

